

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24587 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 23/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AIELLO NICOLA ANTONIO N. IL 10/11/1960

avverso l'ordinanza n. 1221/2017 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del
25/09/2017

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *SANTE SPINACI*, *che*
ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udit i difensor ~~Avv.~~;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 25/9/2017 ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Como che il 18/8/2017 aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Aiello Nicola Antonio in relazione a due reati: la partecipazione, con il ruolo di agente e promotore finanziario di M.g.A. Consulting GmbH, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di abusivismo finanziario e riciclaggio (di cui ai successivi capi 2, 3, 4 e 6), con l'aggravante della transnazionalità, e la violazione dell'art. 166 comma 1 lett. a) e comma 2 in relazione all'art. 18 del D.L.vo 58/1998 (T.U.F.) per aver svolto, senza essere abilitato, attività professionale e continuativa di investimento e/o di gestione collettiva del risparmio per conto della stessa M.g.A. Consulting GmbH, soggetto non autorizzato ad operare in Italia, raccogliendo insieme ai coindagati la somma complessiva di euro 5.165.500,00 mediante la conclusione di 144 contratti di investimento, anche tale reato con l'aggravante della transnazionalità.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per Cassazione l'Aiello deducendo:

2.1. Con il primo motivo di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: assume il ricorrente di non aver mai avuto la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e, comunque, di non averne mai fatto consapevolmente parte, di aver ricevuto mandato dalla MgA di procacciare clienti, al pari di altre sedici persone, e di aver così promosso la conclusione di undici contratti di investimento. A dire del ricorrente la sua consapevolezza dell'associazione era stata desunta dal Tribunale – solo apparentemente motivando sul vero motivo di riesame – dalla circostanza che egli avrebbe condiviso il suo studio in Gallarate con il sodale austriaco Kaindl Gunter, in base a ciò ritenendo che il contratto stipulato con la MgA fosse solo una copertura formale dell'illecita attività di raccolta degli investimenti, tanto che questa era proseguita anche dopo la perquisizione, e desumendo altresì la sua consapevolezza dalle sue successive partecipazioni alla vendita di quote di progetti di investimento e dalle rivendicazioni del pagamento di provvigioni, come è emerso da intercettazioni telefoniche, nonché da un'intercettazione ambientale dalla quale emergeva che il Levi, promotore e capo del sodalizio, parlando con la moglie indicava l'Aiello tra le poche persone a conoscenza del suo rientro in Italia. Il ricorrente riconosce di aver promosso la raccolta fondi, ma non di aver partecipato alla gestione successiva dei fondi raccolti da parte di MGA attraverso il cd. "schema Ponti", ed assume che la sua consapevolezza del carattere criminoso dell'associazione non la si può desumere solo dall'intercettazione nella quale egli si limitava a riferire che il sito internet creato non era in italiano, ricevendo assicurazione sulla sua traduzione, mentre il riferimento del Seghedoni di avergli "spiegato tutto bene", di cui ad altra intercettazione, non significava che lo avesse informato dell'attività illecita, ma solo di come il progetto crowdfunding dovesse essere proposto ai clienti. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza perché priva di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'Aiello deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 50 quinquies, 100 ter e 166 TUB , in quanto l'art. 166 cit. punisce l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto all'albo di cui all'art. 31, assumendo il ricorrente che, invece, le norme della art. 50 quinquies e 100 ter TUF non riguarderebbero la fattispecie in oggetto ma le attività di gestione e raccolta dei capitali esclusivamente a mezzo di portali, sicché se la condotta non viene realizzata a mezzo di piattaforme informatiche sfuggirebbe alla disciplina del testo unico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

Giova, infatti, preliminarmente ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400).

Alla luce di tali principi nessun vizio logico può riconoscersi nella valutazione del tribunale del riesame che ha riconosciuto gravi indizi della consapevole partecipazione dell'Aiello all'associazione per delinquere oggetto proprio negli elementi a tal fine ritenuti insufficienti dal ricorrente, quali gli undici contratti di investimento la cui conclusione è stata promossa dal ricorrente, la condivisione dello studio professionale in Gallarate con il sodale austriaco Kaindl Gunter, la prosecuzione dell'illecita attività di raccolta degli investimenti anche dopo la perquisizione subita, le successive partecipazioni del ricorrente alla vendita di quote di progetti di investimento, con la rivendicazione del pagamento di provvigioni, ed infine anche la circostanza che il ricorrente sia stato indicato dal capo e promotore dell'associazione, Levi Davide Anselmo, come una delle poche persone a conoscenza del suo rientro in Italia, nel corso di una conversazione intercettata tra lo stesso Levi e la moglie. Peraltro, si tratta di

elementi che sono stati valutati non solo alla luce della conversazione telefonica nel corso della quale il coindagato Seghedoni assicurava il Levi di aver "spiegato tutto bene" all'Aiello, ma anche alla luce della considerazione - in alcun modo illogica - che questo, proprio per la sua qualifica professionale di consulente finanziario, disponeva di tutti gli strumenti necessari per rendersi conto della totale illiceità dell'attività di raccolta del denaro condotta attraverso la MgA.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, a causa della sua manifesta infondatezza, atteso che la prospettazione difensiva del ricorrente secondo cui soltanto le attività di gestione e raccolta dei capitali a mezzo di piattaforme informatiche rientrerebbero nella fattispecie prevista dagli artt. 50 quinquies e 100 ter TUF contrasta con la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui, invece, integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Né rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione. (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015 - dep. 02/07/2015, P.C. in proc. Lande, Rv. 264916; Sez. 5, n. 15279 del 14/10/2016 - dep. 28/03/2017, Addis Melaiu e altri, Rv. 272064).


4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in € 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Dott. Luciano Imperiali



Il Presidente
Dott. Giovanni Diotallevi

